

La competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

- Il regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (detto anche Bruxelles I), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è entrato in vigore il 1° marzo 2002. Questo strumento, i cui lavori di revisione sono oggi in corso, si inserisce nel quadro dell'evoluzione normativa verso un sistema di diritto uniforme diretto a creare uno spazio giudiziario europeo unico nel quale valgano comuni regole di esercizio della giurisdizione, in modo da poter ridurre o eliminare gli ostacoli che normalmente si frappongono alla circolazione e all'esecuzione delle decisioni straniere.
- Il regolamento è stato preceduto dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, in vigore dal 1 febbraio 1973.
- Il regolamento contiene una serie di criteri di giurisdizione diretti a ripartire efficacemente la competenza a decidere delle liti in materia civile e commerciale. A tal fine, sono stabilite tre categorie di fori : foro generale, fori speciali e fori esclusivi.
- Foro generale (art. 2) : l'ambito di applicazione territoriale del regolamento è delimitato, sul piano personale, in relazione al domicilio del convenuto in uno degli Stati membri, a prescindere dalla sua cittadinanza. La norma, espressione del principio *actor sequitur forum rei*, consente di radicare la competenza in relazione a qualunque pretesa rientrante nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento, ad eccezione di quelle per le quali sono previsti alcuni fori esclusivi.
- Fori esclusivi (art. 22) : questi ultimi consistono in criteri di giurisdizione tanto significativi da applicarsi indipendentemente dal domicilio del convenuto.
- Fori speciali (art.) : qualora la lite verta su determinate categorie di controversie, l'attore ha la possibilità di adire, oltre al foro generale, taluni fori speciali, quali il foro del credito alimentare e il foro dei fatti illeciti. I fori speciali sono alternativi, nel senso che l'attore potrà scegliere, in ogni caso, fra il foro generale e quello speciale o tassativi, in quanto per tutte le materie non specificatamente elencate nel regolamento potrà essere adito soltanto il foro generale. La facoltà di radicare la competenza in un foro speciale è riconosciuta per la particolare qualificazione territoriale del giudice di un determinato Paese a decidere della controversia, ma, derogando al principio generale secondo cui il convenuto è citato nel proprio Stato, la Corte di giustizia ha a più riprese affermato che le competenze speciali devono essere interpretate in maniera restrittiva.

Il Foro generale del domicilio del convenuto e gli altri fori.

- Anche il regolamento n. 44/2001, come già la Convenzione di Bruxelles, per quanto riguarda il convenuto persona fisica, non introduce una definizione autonoma di domicilio. Occorre, pertanto, ancora aver riguardo alla legge materiale dello Stato nel quale il convenuto si assume domiciliato, secondo quanto dispone l'art. 59 del regolamento. Per l'ordinamento italiano, la nozione è quella di cui all'art. 43, comma 1, c.c. e si fonda su un elemento di fatto, vale a dire, il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
- Per il domicilio delle persone giuridiche, l'art. 60 del regolamento considera una società domiciliata nel luogo in cui questa abbia alternativamente la sede statutaria, l'amministrazione centrale, il centro di attività principale. L'art. 60 del regolamento non elimina, comunque, la possibilità di conflitti positivi di competenza nell'ipotesi di non coincidenza dei vari luoghi elencati all'art. 60. In una eventualità del genere, considerato che i tre criteri sono indicati in via alternativa, la società potrebbe essere indifferentemente convenuta in giudizio davanti al giudice di ciascuno dei predetti luoghi. Nel caso in cui dovessero essere aditi giudici di Stati diversi, l'eventuale conflitto andrà risolto tramite l'applicazione delle norme di litispendenza e connessione, riconoscendo la priorità al giudizio previamente instaurato.
- Accanto al foro generale del domicilio del convenuto, il soggetto, domiciliato nel territorio di uno Stato dell'Unione, può essere convenuto, in materia contrattuale, davanti ai giudici del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso di compravendita il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (art. 5, n. 1 lett. a); - nel caso di prestazione di servizi, il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 5, n. 1 lett.b).
- La ratio di questa disposizione va ricercata nell'esigenza di attribuire la competenza ad un tribunale vicino ai fatti della causa che meglio possa decidere in termini di economia del processo e di assunzione delle prove.
- Nel regolamento viene mantenuta per l'illecito doloso o colposo la competenza giurisdizionale del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, ma si aggiunge anche la locuzione «o può avvenire». La ratio della regola è fondata sulla considerazione che tale criterio determina il foro più prossimo ai fatti di causa e all'accessibilità ai mezzi di prova e, in molti casi, può portare anche all'applicazione della legge del giudice adito, determinando così la coincidenza tra forum e jus. Il criterio del collegamento del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è ampiamente utilizzato nell'ambito del regolamento Roma II sulle obbligazioni extracontrattuali. L'aggiunta, nel regolamento, della locuzione «può avvenire» introduce una precisa competenza del giudice del luogo in cui l'evento può verificarsi ad adottare provvedimenti inibitori o cautelari finalizzati ad ottenere la condanna alla cessazione di una condotta idonea a cagionare un danno non ancora realizzatosi.

L'ampliamento della tutela accordata alle parti deboli.

- La tutela delle parti che risultano in una posizione contrattuale sfavorevole è una delle tendenze rintracciabili in maniera più evidente nella codificazione del diritto internazionale privato e processuale nell'ambito dell'Unione europea.
- Tale tutela viene concessa sia sotto il profilo della legge applicabile, sia sotto quello della competenza giurisdizionale.
- Quanto al primo, è noto che sia la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile ai contratti, sia il regolamento di Roma I, che l'ha sostituita, sia diverse direttive comunitarie, specialmente in materia di consumatori, assicurazioni e distacco dei lavoratori, contengono disposizioni di conflitto *ad hoc*, che garantiscono alla parte debole l'applicazione della legge del luogo in cui essa vive e la tutelano nei confronti di eventuali deroghe pattizie.
- Dal punto di vista della giurisdizione, il regolamento contiene discipline specifiche protettive per i **contratti di assicurazione**, quelli conclusi **dai consumatori e dai lavoratori**, previste rispettivamente nelle sezioni 3, 4 e 5.
- Le norme previste per tutte e tre le categorie sono basate su meccanismi di protezione analoghi. In particolare, esse consentono alla parte debole, che si faccia attrice in giudizio, la scelta fra una pluralità di fori, e fra questi quello del suo domicilio. Oltre a favorire la parte debole che agisce in giudizio, si persegue anche la finalità di tutelarla qualora essa venga convenuta, stabilendosi che possa venire citata in giudizio esclusivamente dinanzi ai giudici del luogo in cui si trova il suo domicilio.

I fori esclusivi.

- I fori esclusivi esprimono, rispetto ai criteri speciali esaminati, una connessione ancora più significativa fra il giudice e la controversia e, in relazione ad essi, all'attore non è concessa alcuna scelta circa il giudice adibibile. Pertanto, nelle materie tassativamente elencate all'art. 22 del regolamento, risulterà possibile adire esclusivamente il giudice individuato in tale norma. La prossimità del giudice alla controversia, in questo caso, è talmente significativa che la competenza può radicarsi anche in relazione a convenuti domiciliati al di fuori dello spazio giuridico comunitario. Inoltre, essa non è suscettibile di alcuna deroga ad opera della volontà delle parti e l'incompetenza, in tali casi, dovrà essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del procedimento, mentre per gli altri criteri di competenza è prevista l'accettazione tacita, qualora il convenuto non contesti tempestivamente la giurisdizione.
- I fori esclusivi contemplati dall'art. 22 concernono varie materie e, precisamente : i diritti reali immobiliari, compresi i contratti di affitto superiori a sei mesi, gli atti costitutivi delle società, la validità, la nullità e lo scioglimento delle società e delle persone giuridiche e la validità delle delibere dei relativi organi, le iscrizioni nei pubblici registri, la registrazione delle opere di ingegno, l'esecuzione delle sentenze.
- I giudici competenti in via esclusiva previsti in forza dei criteri ora indicati sono : a) il giudice del Paese ove è situato l'immobile; b) il giudice del Paese ove è localizzata la società; c) il giudice del Paese in cui si trova il luogo ove è tenuto il pubblico registro e ove sono regolati i suoi effetti nei confronti dei terzi; d) il giudice del Paese in cui sono depositati o registrati brevetti, marchi e disegni; e) il giudice del Paese in cui si vuole eseguire la sentenza straniera.

Gli accordi di proroga della giurisdizione.

- In forza dell'art. 23 del regolamento, i soggetti interessati ad una controversia possono liberamente decidere di attribuire la competenza al giudice di uno Stato membro in relazione ad una controversia rispetto alla quale egli non avrebbe la competenza.
- Le norme relative alla competenza contenute nel regolamento, ad eccezione di quelle esclusive di cui all'art. 22, sono suscettibili, pertanto, di essere derogate dalle parti attraverso un loro accordo.
- Il regolamento usa il termine «proroga di competenza», in quanto il potere decisionale del giudice viene esteso a materie per le quali egli non avrebbe competenza.
- La volontà delle parti può essere espressa, e manifestarsi in un patto di proroga (c.d. clausola compromissoria o accordo di proroga di competenza), o tacita ed essere desunta da un comportamento processuale della parte convenuta.
- Venendo all'accettazione tacita della giurisdizione, ai sensi dell'art. 24 del regolamento, il convenuto che compaia senza eccepire nelle sue prime difese l'incompetenza del giudice avrà tenuto un comportamento idoneo a radicare definitivamente la giurisdizione dello stesso. Sarà, pertanto, onere del convenuto che intenda comparire eccepire in via principale la carenza di giurisdizione del giudice, in quanto tale eccezione non potrà essere proposta successivamente.
- La competenza attribuita è esclusiva, a meno che le parti non abbiano disposto diversamente. Infatti, il regolamento stabilisce una presunzione *iuris tantum* di esclusività nell'elezione del foro.

La litispendenza nello spazio giudiziario dell'Unione europea.

- **L'art. 27 del regolamento, al par. 1**, prevede che : « qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve sospendere d'ufficio il procedimento fino a che sia stata accertata la competenza del giudice previamente adito». **Il par. 2 dello stesso articolo** dispone che : « se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».
- La litispendenza ricorre quando le cause presentano identità di tutti gli elementi dell'azione : parti, oggetto (c.d. *petitum*) e titolo (c.d. *causa petendi*).
- Nella prospettiva di una nozione ampia del concetto di litispendenza, la Corte di Giustizia ha avuto modo di stabilire, nel caso Gubish, che sia una domanda di esecuzione che una domanda di annullamento o di risoluzione di un contratto presentano identico oggetto : « la forza obbligatoria del contratto».
- Al fine di stabilire la litispendenza, comunque, rilevano solo le domande proposte dagli attori e non gli argomenti prospettati dai convenuti.
- Nel nostro Paese, la pendenza di un processo straniero è presa in considerazione dall'art. 7 della legge n. 218/2005. L'istituto così come introdotto nell'ordinamento italiano, presenta, tuttavia, caratteri diversi e si distacca dalla litispendenza comunitaria, in quanto l'operatività della litispendenza è fatta dipendere dall'eccezione della parte interessata e da un giudizio prognostico sulla possibilità che nel foro venga riconosciuta la decisione che sarà pronunciata all'estero.
- Quanto alle modalità di determinazione del momento di instaurazione della controversia, ai fini della dichiarazione della litispendenza, **l'art. 30** distingue tra gli ordinamenti imperniati sul modello del ricorso e quelli fondati sul modello della citazione. Con riguardo ai primi, la controversia si considera instaurata *nel momento del deposito dell'atto introduttivo presso il giudice purché*, tuttavia, successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le iniziative prescritte per la notificazione o comunicazione dell'atto stesso al convenuto. Con riguardo ai secondi, l'inizio viene fatto coincidere *con il momento di ricezione dell'atto da parte dell'autorità deputata alla sua notifica o comunicazione*, qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima del deposito, sempre che l'attore non abbia omissso di prendere tutte le necessarie iniziative affinché l'atto sia depositato presso il giudice.

La libera circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo. Il principio del mutuo riconoscimento.

- La libera circolazione delle decisioni in materia civile nello spazio giudiziario europeo è andata sempre più semplificandosi in virtù del principio della reciproca piena fiducia presupposta tra gli ordinamenti e tra i giudici dei diversi Stati membri.
- L'esigenza di garantire la libera circolazione delle decisioni risulta rafforzata nel **Trattato di Lisbona**. Nel **Titolo V**, della parte terza, denominato « Spazio di libertà sicurezza e giustizia» del Trattato sul funzionamento dell'Unione **all'art. 67, par. 4**, si legge : « l'Unione facilita l'accesso alla giustizia attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile». Al capo 3 dello stesso titolo, **all'art. 81, par. 1**, è stabilito che : «L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali».
- Reso automatico il riconoscimento delle decisioni provenienti dagli altri Stati membri (art. 33), senza che, quindi, sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, l'Unione europea ha cercato di rendere più semplice e spedita l'esecuzione e cioè l'attribuzione alla sentenza straniera dell'idoneità a dar luogo all'esecuzione forzata.
- In questo contesto, si è posta l'esigenza del rapido ottenimento di un titolo esecutivo, esigenza che ha portato all'adozione del regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo, che rappresenta un livello più avanzato di libera circolazione delle sentenze, costituito dalla pura e semplice soppressione dell'*exequatur* che viene sostituita dalla certificazione proveniente dal Paese di origine del titolo esecutivo. Tale soppressione è oggi considerata il principale obiettivo della revisione del regolamento Bruxelles I attualmente in corso.
- Il regolamento n. 44/2001 rappresenta un passo avanti verso la semplificazione della procedura per l'ottenimento dell'*exequatur* da parte dei giudici dello Stato in cui si vuole procedere all'esecuzione forzata. La circolazione delle decisioni, infatti, è stata snellita attraverso la previsione che la dichiarazione di esecutività sia acquisita mediante il previo espletamento di una procedura maggiormente semplificata rispetto a quella prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 e che possa essere contestata dalla controparte solo mediante ricorso.
- **Principio fondamentale sul quale è basato il sistema del regolamento e, prima ancora della Convenzione di Bruxelles, è quello del divieto di controllare la competenza del giudice di origine.**
- **Il divieto del riesame del merito** è previsto agli artt. 36 e 45, par. 2, in forza dei quali il giudice, richiesto di dichiarare la riconoscibilità o la eseguibilità, non può valutare la fondatezza della sentenza estera nel caso in cui ritenga che un elemento di fatto o di diritto sia stato mal giudicato. Il principio è sempre fondato sulla presunzione della reciproca fiducia tra i giudici degli Stati membri.
- Oggetto della disciplina del regolamento sono le decisioni emesse dal giudice di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio : decreto, sentenza, ordinanza – nell'ambito di procedimenti cautelari o di volontaria giurisdizione - o mandato di esecuzione (art. 32). Tra le sentenze da riconoscere rientrano anche quelle soggette ad impugnazione. E', infatti, irrilevante il passaggio in giudicato della decisione straniera. Tuttavia, la domanda di esecuzione, invece, è possibile solo per le sentenze che siano esecutive nello Stato membro di origine (art. 38).

Le circostanze ostative al riconoscimento e all'esecuzione.

- I motivi che possono impedire il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono previsti dagli artt. 34 e 35 e la loro elencazione è tassativa.
- In primo luogo, viene prevista la classica eccezione dell'ordine pubblico. Si deve trattare di una violazione di un principio fondamentale dello Stato richiesto e può essere anche di ordine economico. Nella clausola rientrano i casi di quello che viene definito ordine pubblico processuale, che viene identificato con i requisiti essenziali del giusto processo, **ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**
- La Corte di Giustizia ha già avuto modo di affermare che se lo scopo delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie è quello di garantire la semplificazione delle formalità, questo obiettivo non potrebbe, tuttavia, essere raggiunto indebolendo i diritti della difesa.
- In un recente caso, la Corte ha ribadito che il limite dell'ordine pubblico può essere invocato allo scopo di impedire il riconoscimento di sentenze che siano state emanate all'estero a seguito di una causa in cui non siano state rispettate alcune fondamentali garanzie con riguardo allo svolgimento del processo.
- La seconda condizione ostativa riguarda la violazione dei diritti della difesa del convenuto contumace nel processo estero e, quindi, la necessità del rispetto del principio del contraddittorio con riferimento all'obbligo di notificare l'atto in tempo utile. La verifica della tempestiva informazione del convenuto dell'atto introduttivo del procedimento giurisdizionale, di cui la decisione straniera costituisce l'esito, va fatta dal giudice sempre nella seconda fase del procedimento di esecuzione, quando la parte propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività.
- I nn. 3 e 4 dell'art. 34 prevedono il contrasto tra giudicati come condizione ostativa al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività. La Corte di Giustizia ha in proposito avuto modo di precisare che « è incontestabile che l'ordine sociale di uno Stato sarebbe turbato se la parte potesse giovare di due sentenze contraddittorie».
- Per il conflitto, il regolamento richiede che sia stata emessa una sentenza, mentre non sarebbe sufficiente, per negare il riconoscimento, la semplice pendenza di una causa nello Stato membro richiesto.

La procedura volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività della decisione straniera o il riconoscimento in via principale in caso di contestazione della riconoscibilità.

- Secondo il sistema del regolamento, il riconoscimento ha luogo in modo automatico (**art. 33, par. 1**), senza necessità di alcun intervento dell'autorità giudiziaria locale.
- La verifica dei requisiti per il riconoscimento è, invece, sempre necessaria quando venga proposto un ricorso contro la dichiarazione di esecutività pronunciata ai sensi dell'art. 41.
- In merito al riconoscimento è, tuttavia, prevista la possibilità che possa sorgere una contestazione in via principale o in via incidentale nel corso di una causa davanti ai giudici di uno Stato membro, sui requisiti di riconoscibilità (**art. 33, parr. 2 e 3**). Per questi casi e per i casi in cui vi sia contestazione sulla dichiarazione di esecutività della decisione straniera, il regolamento prevede (**artt. 38 ss.**) in modo dettagliato una medesima procedura semplificata e veloce da seguirsi.
- Per il caso di richiesta del riconoscimento in via principale, il legislatore europeo ha stabilito che solo la parte che ha un proprio e specifico interesse a che la decisione venga dichiarata riconoscibile (e dunque a favore della quale è stata pronunciata), ed in presenza di contestazione, possa chiedere il riconoscimento seguendo il procedimento semplificato da esso previsto agli artt. 38 ss. Questa possibilità non è data, dunque, alla parte che contesta la riconoscibilità o ad altri soggetti eventualmente interessati ad un chiarimento della situazione. Se questi vogliono opporsi al riconoscimento lo devono fare utilizzando il procedimento ordinario previsto dal diritto nazionale.
- Anche per l'esecuzione vale la stessa soluzione . Prevede, infatti, l'art. 38 : « Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata». Anche la parte che presenta il ricorso per la dichiarazione di esecutività deve avere, quindi, un proprio e specifico interesse ad agire.
- La *ratio* della soluzione contemplata dal regolamento n. 44/2001 sta proprio nella volontà di favorire la libera circolazione delle sentenze agevolando il riconoscimento e l'esecuzione : è per questo che la procedura prevista dall'art. 38 non può essere utilizzata dalla parte che contesta il riconoscimento, ma neppure il soggetto interessato può avvalersene in via preventiva se manca la contestazione.
- Dobbiamo subito far rilevare la differenza tra quanto previsto dal regolamento n. 44/2001 rispetto al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia familiare. Per tali decisioni, **il regolamento n. 2201/2003** prevede, infatti, che ogni parte interessata possa far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta o che deve essere eseguita e non solo la parte a favore della quale la decisione è stata pronunciata.

La procedura per chiedere il riconoscimento di una decisione in caso di contestazione o per ottenere la dichiarazione di esecutività (*exequatur*) (artt. 38 ss.)

- La procedura per chiedere il riconoscimento di una decisione in caso di contestazione o per ottenere la dichiarazione di esecutività (*exequatur*) costituisce una delle maggiori novità introdotte dal regolamento. Essa è disciplinata agli artt. 38 ss. e si caratterizza per le modalità ed i contenuti più semplificati rispetto a quanto previsto dal regime della Convenzione di Bruxelles. Il giudice, infatti, dovrà solo attenersi ad un controllo meramente formale dei documenti prodotti dal richiedente, senza poter rilevare d'ufficio alcun motivo di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione. L'esame della sussistenza delle condizioni ostative è pertanto solo eventuale e rinviato alla seconda fase del procedimento, quando una delle parti proponga ricorso verso la decisione emessa sull'istanza diretta ad ottenere l'esecutività.
- La parte interessata presenta, infatti, una domanda al giudice o all'autorità competente (come da elenco riportato nell'Allegato II) per la dichiarazione di esecutività. Per l'Italia, l'istanza si presenta con ricorso davanti alla Corte d'Appello.
- **La procedura prevista dall'art. 41**, volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività, prevede la presentazione di una semplice istanza che viene esaminata dalla Corte competente e l'assenza di contraddittorio rappresenta la vera novità introdotta dal regolamento n. 44/2001. La decisione da eseguire deve, però, essere provvista della **certificazione** di esecutività dello Stato membro d'origine.
- Questa fase del procedimento consiste in una semplice verifica documentale : il giudice controlla solo la regolarità formale della documentazione allegata all'atto. Il provvedimento con il quale viene concesso *l'exequatur inaudita altera parte* è comunicato al richiedente, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato.
- A questo punto, ciascuna delle parti può presentare ricorso davanti alla Corte d'appello contro la decisione assunta dal giudice nella prima fase (**art. 43**). E' nel corso di questa seconda fase, consistente nel giudizio di opposizione che si svolge in contraddittorio tra le parti, che il giudice dovrà verificare la sussistenza o meno dei motivi ostativi al riconoscimento e di conseguenza all'esecuzione.
- Ai sensi dell'art. 44, la decisione che conclude la fase può costituire unicamente oggetto del ricorso previsto all'Allegato IV (per l'Italia, ricorso per cassazione).
- La clausola di esecutorietà, concessa al termine della prima fase del procedimento, non ha efficacia provvisoria. **L'art. 47, par. 3** del regolamento prevede che «in pendenza del termine di cui all'art. 43, par. 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia» non può procedersi all'esecuzione.
- Il creditore, infatti, può procedere solo a provvedimenti conservativi (essenzialmente sequestri) sui beni del debitore, senza dover dar prova del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*. **L'art. 47, par. 2**, dispone che la dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

Atti pubblici e transazioni.

- **L'art. 57 del regolamento** prevede norme sul riconoscimento e l'esecuzione di atti pubblici autentici formati ed aventi efficacia esecutiva e delle transazioni giudiziarie, concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine.
- Sia le transazioni che gli atti pubblici, conclusi successivamente all'entrata in vigore del regolamento, godono di un regime agevolato per la circolazione nello spazio giudiziario europeo, analogo a quello relativo ai provvedimenti giurisdizionali, con la differenza che i motivi ostativi all'esecuzione sono ridotti alla sola contrarietà dell'atto con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.

La proposta di revisione del regolamento n. 44/2001.

- Il 14 dicembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione e revisione del regolamento di Bruxelles I. Quattro sono stati gli obiettivi prioritari che la Commissione ha individuato : eliminare l'exequatur, migliorare il coordinamento tra il regolamento e il procedimento arbitrale, chiarire e rendere più efficaci le regole di scelta del foro e disciplinare l'accesso alla giustizia nelle controversie relative a convenuti domiciliati in paesi terzi.
- L'abolizione dell'exequatur è oggi considerata il principale obiettivo della revisione del regolamento Bruxelles I attualmente in corso. Esso nasce dall'esigenza di favorire al massimo la circolazione delle decisioni nello spazio integrato dell'Unione, al fine di garantire una rapida soluzione delle controversie in modo che i cittadini europei, quando fanno valere i loro diritti all'estero, possano evitare tempi lunghi e costi difficilmente comprensibili in uno spazio giudiziario integrato e che costituiscono un ostacolo in un mercato unico.
- La proposta prevede **all'art. 38** che una decisione giudiziaria, in una materia rientrante nel capo di applicazione del regolamento, resa esecutiva nello Stato membro in cui è stata pronunciata, sia eseguita in tutta l'Unione europea senza procedure intermedie. Tale decisione inoltre comporta la facoltà di richiedere qualunque misura protettiva prevista dalla legislazione dello Stato membro dell'esecuzione (**art. 40**).
- In questo contesto, si è posta l'esigenza del rapido ottenimento di un titolo esecutivo, esigenza che ha portato all'adozione del regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo, che rappresenta un livello più avanzato di libera circolazione delle sentenze, costituito dalla pura e semplice soppressione dell'exequatur che viene sostituita dalla **certificazione** proveniente dal Paese di origine del titolo esecutivo.